

RISOLUZIONE N. 17/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 1° aprile 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, di cui all'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

L'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, prevedendo, in particolare, che:

- a) i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nell'anno precedente;
- b) per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 50 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
- c) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1088 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è

- pari al credito d'imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno;
- d) il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 6.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 153000 del 16 giugno 2021, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo;
- e) ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi della precedente lettera c), tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6975” denominato “CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente